

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Comitato nazionale delle circoscrizioni di decentramento amministrativo e di Legautonomie, nell'ambito della discussione della risoluzione Bressa 7-00506 in materia di decentramento amministrativo comunale 25

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali. Atto n. 328. (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 25

SEDE REFERENTE:

Norme per la stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari discontinui. C. 1150 Catanoso, C. 3588 Granata e C. 4123 La Loggia (*Esame e rinvio*) 27

Disposizioni concernenti lo svolgimento di servizi di vigilanza privata per la protezione delle navi mercantili italiane in alto mare contro gli atti di pirateria. Testo unificato C. 3321 Scandroglio, C. 3406 Gregorio Fontana e C. 4272 Tullo (*Seguito dell'esame e rinvio* – *Abbinamento della proposta di legge C. 4272*) 29

ALLEGATO (*Emendamento*) 31

AVVERTENZA 30

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 13 aprile 2011.

Audizione di rappresentanti del Comitato nazionale delle circoscrizioni di decentramento amministrativo e di Legautonomie, nell'ambito della discussione della risoluzione Bressa 7-00506 in materia di decentramento amministrativo comunale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.50.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 13 aprile 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato per l'interno Nitto Francesco Palma.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali.

Atto n. 328.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 aprile.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che il relatore ha presentato nella seduta di ieri una proposta di rilievi e che, secondo quanto convenuto, la Commissione procederà oggi alla discussione e alla votazione della stessa.

Enrico LA LOGGIA (Pdl), intervenendo sull'organizzazione dei lavori, premesso che il termine per l'espressione del parere al Governo da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, da lui presieduta, è stato posticipato al 5 maggio prossimo in quanto la medesima Commissione ha solo da poco iniziato la discussione sullo schema di decreto in titolo, osserva che sarebbe forse più utile se la Commissione affari costituzionali attendesse gli sviluppi di questa discussione, che potrebbe portare alla definizione di un nuovo testo del provvedimento, come è accaduto in passato per altri schemi di decreto legislativo.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (Pdl) condivide la preoccupazione del presidente La Loggia di assicurare il coordinamento tra i lavori della Commissione affari costituzionali e quelli della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, ma ritiene che la Commissione affari costituzionali dovrebbe esprimere i propri rilievi in questa fase, in modo che la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale possa tenerne conto proprio ai fini dell'eventuale definizione di un nuovo testo da proporre al Governo in sede di espressione del parere. Fa inoltre presente che il coordinamento tra i lavori delle due Commissioni è garantito anche dalla circostanza che la relatrice per la Camera dei deputati nella Commissione bicamerale è anche componente di questa Commissione affari costituzionali.

Mario TASSONE (Udc) ringrazia il presidente La Loggia per aver raccolto le preoccupazioni da lui espresse durante l'esame di altri schemi di decreto legislativo per la formulazione di rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione

del federalismo fiscale. Ricorda che, in occasione dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario (atto n. 317), fu da lui posta una questione procedurale in relazione ai tempi e ai modi del pronunciamento della Commissione affari costituzionali sugli schemi di decreto assegnati alla Commissione bicamerale, al fine di evitare che la Commissione affari costituzionali svolga un lavoro inutile, esprimendosi su un testo superato. Ribadisce ora che della questione dovrebbe essere investito il Presidente della Camera.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che la Commissione affari costituzionali deve necessariamente esprimersi sul testo iniziale del Governo, non potendo pronunciarsi sull'eventuale nuovo testo elaborato dai relatori all'esito della discussione presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, il quale formalmente non costituisce altro che una proposta della Commissione stessa al Governo contenuta all'interno del parere reso. Ritiene d'altra parte che il lavoro della Commissione affari costituzionali non sia certamente inutile nel momento in cui questa si esprime in tempo utile perché i suoi rilievi possano contribuire al dibattito istruttorio nella Commissione di merito, prima della formulazione, da parte dei relatori, di una proposta di parere. Ritiene pertanto che la Commissione dovrebbe concludere il suo esame, come convenuto, nella seduta odierna.

Gianclaudio BRESSA (PD) invita la presidenza a valutare la possibilità di rinviare a domani la votazione sulla proposta di rilievi del relatore per dar modo al suo gruppo di approfondire alcune questioni connesse alla proposta stessa e di chiedere eventualmente al relatore di modificarla.

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore*, pur ringraziando il presidente La Loggia per aver raccolto le preoccupazioni espresse da alcuni membri della Commissione affari costituzionali nel corso dell'esame di altri schemi di decreto legislativo, ritiene preferibile che questa si pronunci quanto prima in modo che i suoi rilievi possano contribuire al dibattito della Commissione di merito. Non ha d'altra parte nulla in contrario a che la votazione sia rinviata alla seduta di domani per venire incontro alla richiesta del gruppo del Partito democratico.

Donato BRUNO, *presidente*, rilevato che non vi sono obiezioni sulla proposta del deputato Bressa, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata per domani.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 aprile 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Nitto Francesco Palma.

La seduta comincia alle 15.

Norme per la stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari discontinui.

C. 1150 Catanoso, C. 3588 Granata e C. 4123 La Loggia.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Elena STASI (IR), *relatore*, ricorda che le proposte di legge in esame dispongono la riapertura delle graduatorie di concorsi per l'assunzione di vigili del fuoco e la stabilizzazione dei vigili del fuoco discontinui.

In particolare, l'articolo 1 delle proposte n. 3588 e n. 4123 prevede l'esauri-

mento delle graduatorie degli idonei dei seguenti concorsi: il concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale 6 marzo 1998, la validità della cui graduatoria è stata ripetutamente prorogata e da ultimo con l'articolo 24-*bis* del decreto-legge n. 248 del 2007, che ha portato al 31 dicembre 2008 il termine entro il quale è possibile assumere gli idonei; il concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco riservato ai vigili iscritti nei quadri del personale volontario, indetto con decreto ministeriale 5 novembre 2001; e i concorsi riservati ai vigili volontari ausiliari collegati in congedo negli anni 2004 e 2005.

La sola proposta di legge n. 4123 fa riferimento anche al concorso indetto con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Ministero dell'interno 27 agosto 2007. Si tratta di una procedura selettiva, per la stabilizzazione dei vigili del fuoco discontinui prevista dall'articolo 1, comma 519, della legge finanziaria 2007.

Le disposizioni non prevedono un termine di validità delle graduatorie, ma sono finalizzate a consentire l'assunzione degli idonei entro il 31 dicembre 2011, in base alla proposta di legge n. 4123, e al 31 dicembre 2010, in base alla proposta di legge n. 3588.

Nel frattempo, peraltro, è stato svolto un ulteriore concorso, per titoli ed esami, per 814 posti di vigile del fuoco. Nel bando è prevista una riserva del 25 per cento dei posti al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili nel fuoco che risulti iscritto negli appositi elenchi da almeno 3 anni ed abbia effettuato 120 giorni di servizio. Con decreto ministeriale 25 marzo 2011 – Direzione Centrale per le Risorse Umane è stata disposta l'assunzione di un contingente di 814 unità di Allievi Vigili del Fuoco, con decorrenza 27 aprile 2011.

L'articolo 1, comma 2, delle proposte di legge n. 3588 e n. 4123 e l'articolo unico della proposta di legge n. 1150 prevedono una nuova stabilizzazione per i vigili del

fuoco discontinui, inserendo un comma 2-bis nell'articolo 12 della legge n. 246 del 2000.

Tale articolo dispone che il Ministero dell'interno nei bandi di concorso per l'arruolamento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco preveda la partecipazione ai concorsi stessi, a domanda individuale, dei vigili volontari discontinui, con una anzianità di servizio di almeno un anno ed un'età anagrafica sino a 37 anni (comma 2). I vigili volontari discontinui sono esentati dalla prova preselettiva per l'accertamento dell'attitudine specifica al profilo di vigile del fuoco, ferma restando la verifica dell'idoneità psico-fisica, e, a parità di punteggio in graduatoria, hanno la precedenza in relazione all'anzianità maturata come vigile volontario discontinuo (comma 3).

L'articolo 1, comma 2, delle proposte n. 3588 e n. 4123 autorizza la stabilizzazione dei vigili del fuoco discontinui i quali alla data della procedura selettiva – e si intende quella prevista dall'articolo 3 – risultino iscritti da almeno tre anni negli elenchi del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, abbiano espletato almeno centoventi giorni di servizio anche non continuativi e non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età.

La disposizione riprende la procedura di stabilizzazione prevista per i vigili del fuoco volontari dall'articolo 1, comma 526, secondo e terzo periodo, della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006), con la differenza che, anziché richiamare il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente (che prescrive, tra l'altro, un'età massima di 37 anni), è prevista un'età massima di 45 anni.

La procedura di stabilizzazione prevista dall'articolo 1, comma 526, della legge finanziaria 2007 è stata introdotta per l'anno 2008 ed è stata successivamente prorogata (da ultimo dal combinato disposto dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 225 del 2010 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011), fino al 31 dicembre 2011.

Va ricordato che l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2004, che indica i requisiti per il reclutamento dei vigili del fuoco volontari, richiede un'età massima non superiore a 45 anni.

L'articolo 1, comma 2, non precisa peraltro il limite temporale nel quale devono essere state espletati i 120 giorni di servizio.

Va detto che con riferimento alle procedure di stabilizzazione prevista dalla legge finanziaria 2007 è intervenuta una norma di interpretazione autentica, secondo cui il limite massimo del quinquennio previsto dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine della possibilità di accesso alle forme di stabilizzazione di personale precario, costituisce principio generale e produce effetti anche nella stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle forme disciplinate dalla medesima legge.

Conseguentemente la disposizione che prevede il requisito dell'effettuazione di non meno di centoventi giorni di servizio, richiesto ai fini delle procedure di stabilizzazione, si interpreta nel senso che tale requisito deve sussistere nel predetto quinquennio (articolo 3, comma 91, della legge n. 244 del 2007).

Viene inoltre previsto che il periodo prestato in servizio concorre al raggiungimento del diritto alla pensione, computando gli anni effettivamente prestati come vigile del fuoco discontinuo.

La stabilizzazione dei vigili del fuoco discontinui è autorizzata per un triennio a decorrere dal 1° marzo 2011, nella proposta n. 4123; la proposta n. 3588 fa invece riferimento al 1° marzo 2010. L'articolo unico della proposta n. 1150 prevede invece la stabilizzazione, per il solo anno 2008, dei vigili del fuoco discontinui i quali, pur avendo più di 37 anni alla data della procedura selettiva, hanno espletato fino ad una massimo di 3 anni di servizio; anche in tal caso il periodo prestato in servizio concorre al raggiungimento del diritto alla pensione.

L'articolo 1, comma 3, delle proposte n. 3588 e n. 4123 prevede l'abrogazione dell'articolo 1, comma 526, secondo periodo, della legge finanziaria 2007 (Legge n. 296 del 2006), che, come già ricordato, disciplina la stabilizzazione dei vigili del fuoco discontinui per gli anni dal 2008 al 2011.

L'articolo 2 delle proposte n. 3588 e n. 4123 dispone che ai fini della stabilizzazione il candidato deve superare con esito favorevole una prova selettiva. Le modalità di svolgimento della prova sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro due mesi, previo parere favorevole delle organizzazioni di categoria.

Anche la legge finanziaria 2007, con riferimento alla stabilizzazione dei vigili del fuoco, rinviava ad un decreto del ministero dell'interno la determinazione dei criteri, del sistema di selezione e di modalità abbreviate per il corso di formazione (articolo 1, comma 526, terzo periodo).

La disposizione in esame subordina l'emanazione di un decreto ministeriale al parere favorevole – e quindi, in sostanza, all'accordo – delle organizzazioni di categoria.

Al medesimo decreto è altresì rimessa la determinazione dei criteri per l'assegnazione del candidato presso i diversi comandi provinciali dei vigili del fuoco. L'articolo 3 delle proposte n. 3588 e n. 4123 reca la norma di copertura finanziaria. In particolare, l'articolo 3 della proposta n. 3588 quantifica gli oneri nel limite massimo di spesa di 500 milioni di euro a decorrere dal 2010.

Alla copertura dell'onere si provvede mediante maggiori entrate derivanti da modifiche al regime di tassazione di soggetti operanti nel settore bancario, finanziario ed assicurativo.

In particolare, la proposta in commento intende diminuire la quota massima di deducibilità fiscale degli interessi passivi applicabile, a fini IRES e IRAP, a soggetti che operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo (dal 97 al 91 per

cento per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007; dal 96 all'88 per cento, per quelli successivi).

Viene inoltre diminuita la quota di deducibilità, per gli enti creditizi e finanziari, delle svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle operazioni di erogazione del credito (dallo 0,30 per cento allo 0,20; viene a tal fine modificato l'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR). L'articolo 3 della proposta n. 4123 quantifica invece gli oneri nel limite massimo di spesa di 500 milioni di euro a decorrere dal 2011. Alla copertura si provvede mediante l'aumento delle aliquote sui prodotti alcolici, da disporre, dal 1° marzo 2011, con decreto del Ministro dell'economia, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 300 milioni di euro annui.

Mario TASSONE (UdC) ricorda che anche il suo gruppo ha presentato una proposta di legge attinente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che la proposta di legge cui fa riferimento il deputato Tassone (C. 4259), pur riguardando anch'essa il corpo nazionale dei vigili del fuoco, interviene su una materia diversa da quella delle proposte di legge in esame. Fa inoltre presente che la proposta di legge in questione non è stata ancora assegnata. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti lo svolgimento di servizi di vigilanza privata per la protezione delle navi mercantili italiane in alto mare contro gli atti di pirateria.

Testo unificato C. 3321 Scandroglio, C. 3406 Gregorio Fontana e C. 4272 Tullo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4272).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 marzo 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che è stata assegnata alla I Commissione la proposta di legge n. 4272 del deputato Tullo, recante « Norme per il contrasto della pirateria marittima ». Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti al testo base, inizialmente fissato alle ore 16 di lunedì scorso e successivamente prorogato alle ore 10 di oggi, è scaduto ed avverte che è stato presentato un solo emendamento (*vedi allegato*), che riproduce il testo della proposta di legge da ultimo abbinata.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (Pdl), *relatore*, rilevato che la proposta di legge da ultimo abbinata e l'emendamento che la riproduce presentano alcuni elementi di novità rispetto alle due proposte

di legge già all'ordine del giorno, invita la presidenza a valutare la possibilità di rinviare l'esame del provvedimento alla prossima settimana, per dar modo al relatore di approfondire i predetti elementi di novità.

Donato BRUNO, *presidente*, preso atto che non vi sono obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00478 Zaccaria: in materia di programmazione sui flussi migratori.

ALLEGATO

Disposizioni concernenti lo svolgimento di servizi di vigilanza privata per la protezione delle navi mercantili italiane in alto mare contro gli atti di pirateria (Testo unificato C. 3321 Scandroglio, C. 3406 Gregorio Fontana e C. 4272 Tullo).

EMENDAMENTO

ART. 1.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 1.

(Individuazione delle zone marittime a rischio di pirateria nell'ambito delle acque internazionali).

1. Il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sulla base delle determinazioni adottate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, individua le zone marittime a rischio di pirateria, nell'ambito delle sole acque internazionali.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato con cadenza annuale ed è aggiornato tempestivamente ogni volta che circostanze sopravvenute lo richiedano. Fino all'emanazione del nuovo decreto, si applicano comunque le disposizioni del precedente.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto di cui al comma 1 è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

ART. 1-bis.

(Servizi di scorta armata).

1. Nelle zone marittime individuate con il decreto di cui all'articolo 1, le navi nazionali possono, a proprie spese, avval-

tersi di servizi di scorta armata, previa autorizzazione rilasciata dal Ministero della difesa.

2. I servizi di scorta di cui al comma 1 possono essere effettuati da imprese private aventi sede in Stati membri dell'Unione europea, autorizzate e certificate come idonee secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi d'appartenenza, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti con il regolamento di cui al comma 3.

3. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri organizzativi e le modalità operative per lo svolgimento dei servizi di scorta di cui al comma 1, i requisiti e le condizioni che le compagnie armatrici devono rispettare per il rilascio dell'autorizzazione, i requisiti e le caratteristiche per l'autorizzazione delle imprese private di cui al comma 2 aventi sede in Italia, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione della presente legge.

ART. 1-ter.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

1. 1. Tullo, Bressa.